



COMUNE DI TREVILOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 marzo 1991 n. 11



IL SINDACO

fflu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Seccarini fare

Publicato all'Albo Pretorio del Comune il 14 APR. 1991

giornata festiva senza ~~con~~ opposizioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Seccarini fare

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.60 della Legge

10 FEBBRAIO 1993, n.62.



30 APR. 1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Seccarini fare

Publicato per quindici giorni consecutivi

dal 18 MAG. 1991

al

22 MAG. 1991

Treviolo, li 23 MAG. 1991



IL SEGRETARIO COMUNALE

Seccarini fare

CAPO UNDICIESIMO

INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 20

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale delle comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esistente in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite per l'utilizzo e la gestione di ciascuno di queste.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO PRIMO

FINALITA'

Articolo 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Articolo 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone

CAPO DECIMO

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Articolo 19

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) Al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
 - c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative, di cui al comma precedente, sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Articolo 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede e/o che operano sul territorio.

CAPO SECONDO

PROCEDURE

Articolo 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze possono essere redatte anche secondo i moduli messi a disposizione nel Comune.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.
Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.13 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Articolo 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.
2. Le istanze istruite da ciascun settore e corredate dai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 e dello schema di deliberazione saranno trasmesse alla Giunta Comunale.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, delibera la concessione del contributo.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti e iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

CAPO NONO

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Articolo 17

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) A favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) A favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
 - c) A favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) A favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Articolo 18

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e nell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

CAPO OTTAVO

SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 16

1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali;
- c) A contributi annuali a favore delle Associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone e attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

CAPO TERZO

SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 8

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali, educativi e di culto;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Articolo 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) Di persone residenti o normalemente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) Di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) Di enti privati, associazioni e fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) Di associazioni non giuridicamente riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Articolo 15

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di Associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società e organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

le ripartisce in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel 1° comma dell'articolo 13.
Per l'assegnazione di contributi sono fondamentali i seguenti elementi di valutazione:

- a) Il parere scritto dell'Assistente Sociale che accertato lo stato di necessità o di indigenza, lo motiva dettagliatamente e lo quantifica;
- b) Applicazione del minimo vitale (parametro di indigenza determinato dalla Giunta Comunale annualmente a protezione dei redditi insufficienti ai bisogni essenziali quotidiani dell'interessato);
La Giunta Comunale potrà discrezionalmente assegnare contributi anche ai soggetti che abbiano un reddito superiore ai minimo vitale in presenza di condizioni economiche e oggettivamente valutabili, che rendono necessario l'assegnazione del contributo;
- c) Accertata partecipazione dei parenti (a norma dell'articolo 433 e seguenti del Codice Civile) al sostentamento della persona indigente.

CAPO QUINTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 10

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare la necessità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Articolo 11

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono annualmente la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.8, sono obbligati a trasmettere al Comune:

- a) Entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione di massima delle attività previste per l'anno successivo, corredata da preventivo economico e dei termini richiesti per la corresponsione del contributo;
- b) Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consuntivo delle attività dell'anno precedente. Sulla base della documentazione fornita e dell'esito dell'istruttoria il Comune, nell'ambito delle previsioni del proprio bilancio, assegnerà i contributi anche in un'unica soluzione.

CAPO SESTO

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 13

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono prioritariamente finalizzati:

- a) Alla protezione e tutela del bambino;
- b) Alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) All'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) All'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
- f) Alla prevenzione ed al recupero delle devianze sociali;
- g) Alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) All'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) A sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma precedente;
- c) Alla valorizzazione e allo sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Articolo 14

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e

2. Gli enti e associazioni di cui al comma 1 possono presentare anche richiesta di contributi per interventi di carattere straordinario che prevedono la realizzazione e/o il recupero di immobili destinati al conseguimento delle loro finalità sociali. Allegati alla domanda i richiedenti dovranno produrre preventivi ed elaborati tecnici idonei per la valutazione della tipologia e del costo dell'opera.
La Giunta, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7, potrà disporre contributi programmati anche in più bilanci.

3. L'Amministrazione darà comunicazione agli Enti in merito all'accettazione delle richieste entro i primi di gennaio o in ogni caso successivamente all'approvazione, da parte degli organi competenti, del bilancio di previsione.

★ Articolo 12

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse, diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese complessive che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.
Le erogazioni del contributo avverrà, sulla base della documentazione prodotta, con deliberazione della Giunta Municipale.

Il Comune potrà richiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.